

Scheda 4 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex articolo 266 del Trattato CE.

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 19 Luglio 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore "concorrenza e aiuti di Stato" annovera, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, ciascuna riguardante presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.

Entrambe le procedure si trovano nella fase contenziosa ex art. 228 del Trattato CE, più precisamente allo stadio dell'invio di "parere motivato".

Tali procedure risultano costitutive di effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di aumento delle entrate, a seguito del rientro, nelle casse dello Stato, degli aiuti illegittimamente erogati.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	PM2 C- 99/02	Si
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	PM2 C- 207/05	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

“Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia accertava la violazione dell'obbligo di recuperare gli aiuti di stato, dichiarati illegittimi dalla Commissione con Decisione n. 2000/128/CE, erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione.

Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni relative alle misure adottate per eseguire la sentenza della Corte, giustificando il mancato recupero degli aiuti erogati con l'elevata complessità della procedura di recupero, nel corso della quale sono mutati i dati sul numero dei beneficiari e sull'importo dell'aiuto da recuperare. Si è comunque precisato che le procedure di recupero sono già iniziate con emissione di 1475 ordini di recupero ed avendo, l'INPS, dato inizio ai procedimenti esecutivi nel rispetto delle scadenze previste.

La Commissione, in risposta, ha evidenziato che la complessità della procedura di recupero di un aiuto di Stato non può giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in secondo luogo ha constatato che le Autorità hanno recuperato solo lo 0,5 % (1,6 milioni euro) dell'importo da recuperare. Evidenzia quindi che l'Italia non ha fornito informazioni aggiornate sugli importi recuperati.

La Commissione ha quindi confermato i profili di illegittimità precedentemente sollevati. In tema di aiuti di Stato, il legislatore ha adottato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i cui art. 1 e 2 recano disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE poché l'Italia non si è adeguata alla sentenza del 1° aprile 2004 ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo si rappresenta che l'INPS ha emesso cartelle per un totale di 492 milioni di euro, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi, con la precisazione che quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la non completa esecuzione della sentenza C- 207/05 ex art. 226 TCE, che dichiarava l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi (Decisione n. 2003/193/CE), concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ed esenzioni fiscali in favore di imprese esercenti servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Successivamente le autorità italiane fornivano i dati relativi ai recuperi effettuati ed in particolare precisavano che: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato ammontavano a circa 6,8 milioni di euro, distribuiti presso 39 beneficiari già sottoposti, tutti, ad esecuzione forzata; b) gli aiuti concessi sotto forma di esenzioni fiscali ammontavano a 100 milioni di euro erogati in favore di 148 beneficiari, i quali avevano resituito, a quel tempo, solo 24, 3 milioni, avendo impugnato le ingiunzioni di pagamento dinnanzi al giudice nazionale.

In tema di aiuti di Stato, allo scopo di superare la presente vertenza, il legislatore ha adottato il D.L. 8/4/2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, i cui artt. 1 e 2 recano disposizioni sul recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria.

Stato della Procedura

Il 31.1.2008 è stato adottato il Parere Motivato ex art. 228 TCE. A seguito delle note inviate dal Governo italiano il 4 aprile 2008 e il 14 aprile 2008, con le quali è stato dato atto dei recuperi effettuati a quella data e dell'adozione del D. L. 8 /4 2008 n. 59, già menzionato, la Commissione ha sospeso il procedimento ex art. 228 TCE (note del 20/5/2008 e del 23/7/2008), riservandosi di rivalutare la faccenda successivamente. Al fine del richiesto recupero, le autorità italiane hanno instaurato due procedimenti interni, consistenti l'uno nel recupero degli aiuti consistenti in agevolazioni sui prestiti, l'altro nel recupero degli sgravi fiscali. Il primo procedimento risulta attualmente concluso, con accredito su conto corrente postale di Euro 7.424.664,16, non ancora interamente riscossi a causa dei numerosi procedimenti di impugnazione, di fronte al giudice amministrativo, degli ordini di pagamento. Gli “aiuti di Stato” della presente procedura sono stati impugnati dalla Commissione, oltre che a mezzo della medesima, anche nei modi e nei termini di cui all'art. 88 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo relativamente a quanto effettivamente recuperato, produttivo di un aumento di gettito stimabile intorno ai 30 milioni di Euro, a cui potrebbero, tuttavia, contrapporsi nuovi oneri, stante la circostanza per cui la presente vertenza è pervenuta ad uno stadio, quello del Parere Motivato ex art. 228, che è prossimo all'eventuale sentenza comportante una penale in relazione alla parte di aiuti non recuperata.

PAGINA BIANCA

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Le procedure del settore "energia", avviate tra il 2006 ed il 2008, sono 5, instaurate, tutte, a seguito della contestazione di presunte violazioni di diritto comunitario.

Tali procedure si trovano nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del Trattato CE: precisamente, 4 di esse risultano posizionate allo stadio della "messa in mora", mentre la rimanente, identificata dal n. 2006/2057, è già transitata alla sequenza del "parere motivato".

Riguardo alle presenti procedure, si rileva la sussistenza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato solo in riferimento ad una di esse, la n. 2006/2378, a titolo di un aumento degli oneri finanziari dovuto alla movimentazione delle spese necessarie al recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2002/91/CE, come disposto dal decreto di attuazione della direttiva stessa (art. 13, comma 3, del decreto legislativo 192/05).

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No
Scheda 2 2008/2132	Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali	MM	No
Scheda 3 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	MM	No

Scheda 4 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MM	Si
Scheda 5 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una “regola tecnica” debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all'art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l'altro, “una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto.....quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni.....”.

Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno ommesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti “regole tecniche” secondo la definizione di cui all'art. 1 della direttiva in questione.

In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l'indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell'edilizia.

Si precisa che, in virtù dell'art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto riproducono un contenuto già sottoposto al controllo comunitario.

In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell'eccezione all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo “obbligatorio”. Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all'indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

Stato della Procedura

In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/2132 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

In particolare, la disposizione citata prevede che, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003 e, successivamente, ogni due anni, gli Stati membri pubblichino una relazione contenente un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali.

Nel paragrafo 2 del medesimo articolo è contenuta la definizione di tali obiettivi, i quali attengono al consumo futuro di elettricità, prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità.

Dal momento che, in base ai termini fissati dal predetto paragrafo 3, il rapporto sul raggiungimento dei predetti “obiettivi indicativi nazionali”, come sopra descritti, deve essere pubblicato ogni due anni a decorrere dal 27 ottobre 2003, la Repubblica Italiana avrebbe dovuto elaborare la relazione più recente entro il 27 ottobre 2007.

Tuttavia, alla Commissione delle Comunità Europee non risulta che il Governo Italiano abbia trasmesso la relazione relativa al 2007, per cui essa ritiene che l'Italia non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 3 della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE (fonti energetiche rinnovabili). L'articolo 5 prevede il rilascio, da parte degli Stati membri, di una attestazione (cosiddetta “garanzia di origine”) comprovante che l'energia elettrica sia stata effettivamente prodotta mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La Commissione rappresenta di aver ricevuto una denuncia da parte della società HSE (una società attiva nel settore della produzione dell'energia elettrica in Slovenia) in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle garanzie rilasciate dalle autorità competenti in Slovenia. A seguito di tale denuncia, la Commissione ha rilevato, che la menzionata normativa comunitaria è stata correttamente trasposta mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11 comma 10 prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengono riconosciute in Italia, ma che tale decreto sia stato tuttavia interpretato dal MISE in maniera da escludere il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005. Tale interpretazione integrerebbe, una violazione dell'obbligo di riconoscimento delle garanzie. Il MISE ha rappresentato che il mancato riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate in Slovenia è legittimo, alla stregua della Comunicazione della Commissione del 7 Dicembre 2005, che definisce i requisiti che gli Stati membri debbono integrare, affinché le garanzie di origine da essi rilasciate possano essere riconosciute in altri Stati membri. Nell'ambito di tali requisiti è previsto quello per cui lo Stato abbia nominato le autorità competenti per il rilascio delle garanzie. Nella stessa comunicazione è indicato che per la Slovenia tale requisito è stato integrato solo a partire dal 2006.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 21 marzo 2007, a cui hanno fatto seguito una prima Nota del Ministero dello Sviluppo economico il 23/05/2007 e una successiva in data 19 novembre 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che avrebbe dovuto essere trasposta entro il 4 gennaio 2006. La Commissione evidenzia come il Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 - rubricato "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pone esclusivamente un quadro generale di riferimento, che avrebbe dovuto essere completato con decreti successivi e linee guida non ancora emanati.

Le autorità italiane hanno precisato che, per la quota della materia devoluta alla legislazione concorrente Stato-Regioni, queste ultime provvederanno ad emanare l'apposita disciplina nel rispetto dei principi indicati nella prima parte del decreto legislativo suddetto. Relativamente alla seconda parte, più prettamente regolamentare, si *"rende direttamente operativa la disciplina della Direttiva 2002/91/CE in tema di prescrizioni e di requisiti minimi per edifici ed impianti...senza necessità di ulteriori atti regolamentari."*

Le Autorità italiane hanno quindi precisato che la completa trasposizione della Direttiva in questione difetta solo riguardo agli aspetti concernenti "la climatizzazione estiva" e la "certificazione energetica" e comunicano, riguardano a questo ultimo aspetto, l'avvenuta emanazione di un decreto, modificativo del decreto legislativo n. 192/2005, finalizzato a completare la trasposizione della direttiva. Allo stato attuale, si rileva che il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 – rubricato "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2007.

Stato della Procedura

In data 18/10/2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta al momento un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.